



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Città Metropolitana di Bari

SETTORE IV

DEMOGRAFICI - FINANZIARIO - TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 82 del 18/10/2016

Raccolta Ufficiale

N. 728

del 18/10/2016

OGGETTO: Collocamento a riposo per raggiunti requisiti del dipendente di ruolo Sig.ra Manghisi Teresa con il profilo professionale di Operatore Amministrativo Contabile - posizione giuridica "B", economica "B5" - a far data dall'1.04.2017 – **RISOLUZIONE UNILATERALE.**

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare l'art. 107 il quale al comma 3, testualmente recita: *"Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi Organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabiliti dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:*

- a) *(omissis);*
- b) *(omissis);*
- c) *(omissis);*
- d) *gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;*
- e) *gli atti di amministrazione e gestione del personale;*
- f) *(omissis);*
- g) *(omissis);*
- h) *(omissis);*
- i) *gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.*

Attesa la competenza della scrivente ad adottare Atti e provvedimenti che impegnano l'Ente, giusta quanto nel Provvedimento Sindacale n. 4423 in data 19 marzo 2015, di nomina quale "Responsabile del Settore IV";

Premesso:

che il D.L. n. 90, pubblicato in G.U. n. 144 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, e la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2015 del 19 febbraio 2015, emanata d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, hanno ribadito l'abrogazione dell'art. 16 del D.L. 503/92 e riformato il comma 11 dell'art. 72 del

D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni ridefinendo, come di seguito, l'ambito della risoluzione unilaterale:

“L'intervento legislativo è volto a favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Con l'entrata in vigore delle recenti modifiche il sistema prevede la risoluzione del rapporto di lavoro: obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l'età limite ordinamentale; rimessa alla determinazione dell'amministrazione, per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata secondo i requisiti di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiornati con l'adeguamento alla speranza di vita e senza penalizzazione del trattamento, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dall'art. 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;

che nel D.L. n. 101, pubblicato in G.U. n. 204 del 31 agosto 2013 e convertito con modificazioni dalla legge 125 del 30 ottobre 2013, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, interpretano in maniera autentica l'art. 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che disciplina, come di seguito, il regime di accesso al trattamento pensionistico ed i limiti di età per la permanenza in servizio:

“L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.”;

che l'interpretazione autentica si è resa necessaria per chiarire in maniera inequivocabile – evitando lo sviluppo di contenzioso – il regime applicabile ai lavoratori che hanno conseguito il requisito a pensione con la salvezza dei limiti ordinamentali per i dipendenti pubblici;

che l'interpretazione oggetto della disposizione è conforme all'orientamento espresso nella Circolare n. 2 dell'8 marzo 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, condivisa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'INPS, ed inoltre è stata confermata dalla nota della Funzione Pubblica del 16 settembre 2013;

che in ottemperanza a quanto esposto ai punti precedenti, con propria nota prot. n. 10127 del 27 giugno 2016, il Responsabile del Settore IV ha comunicato alla Sig.ra Manghisi Teresa che, in data 31 marzo 2017, matura i requisiti ordinamentali previsti per l'anzianità contributiva massima, anche nel rispetto della “finestra mobile” di uscita, e che, pertanto, alla medesima si deve applicare la **risoluzione unilaterale del rapporto di impiego**;

Vista la Circolare INPS n. 63 del 20 marzo 2015, avente ad oggetto: “Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 dicembre 2014 – Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”;

Preso atto che la Sig.ra Manghisi Teresa, nata in Castellana Grotte l'11 dicembre 1952, dipendente a tempo indeterminato di questo Comune con il profilo di “Operatore Amministrativo Contabile” posizione giuridica “B”, economica “B5”, in servizio presso il Settore IV – Demografici-Finanziario-Tributi -, in ottemperanza a quanto comunicatogli con la nota citata al punto che precede, in data 9 agosto 2016, attraverso il patronato di

fiducia, ha inviato telematicamente all'INPS ex INPDAP, la richiesta di pensione diretta ordinaria, avendo raggiunto i limiti massimi per la permanenza in servizio presso questa pubblica amministrazione;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative in vigore (D.L. n. 90/2014, legge 114/2014, D.L. 101/2013, D.L. 201/2011, legge 214/2011, Legge 122/2010, Dlgs 78/2010, Legge 243/2004, legge 247/2007), e giusta quanto risulta dal "fascicolo personale" del dipendente Sig.ra Manghisi Teresa, la stessa alla data del 31 marzo 2017 (ultimo giorno lavorativo), avrà maturato complessivamente un servizio utile sia ai fini del "diritto a pensione" che della "misura" pari ad anni 41 e mesi 11, comprensivo dei periodi ricongiunti ai sensi della Legge n. 29/79, così distinto:

ricongiunzione per maternità: decreto n. 8967 del 15/11/2004 anni 0, mesi 5;
servizio presso E.C.A.: dal 1.10.1975 al 30.06.1978 (delibera 23/1975) anni 2, mesi 9;
servizio presso Comune: dal 01.07.1978 al 31.03.2017 (G.M. 75/1979) anni 38, mesi 9;

Ritenuto di dover disporre il suo collocamento a riposo a far data dal 1° aprile 2017 a mezzo **risoluzione unilaterale** per raggiunti requisiti;

Viste le vigenti disposizioni normative in materia, nonché le Circolari e le Note esplicative emanate dai competenti Organi, tutte in premessa citate;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

- 1 Di richiamare** le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 Di disporre**, con decorrenza dal 1° aprile 2017, **la risoluzione unilaterale** del rapporto di lavoro della Sig.ra Manghisi Teresa, che alla data del 31 marzo 2017 avrà maturato complessivamente un servizio utile sia ai fini del "diritto a pensione" che della "misura", pari ad anni 41 e mesi 11, comprensivo dei periodi ricongiunti per maternità, del servizio prestato presso l'ECA e del servizio prestato presso questo Comune, come in premessa;
- 3 Di fare salvi** gli eventuali ulteriori diritti ed interessi della Sig.ra Manghisi Teresa derivanti dall'applicazione del nuovo C.C.N.L.;
- 4 Di fare salvi**, altresì, ulteriori provvedimenti che si dovessero rendere necessari in applicazione di nuove ed eventuali disposizioni intervenute in materia;
- 5 Di dare atto** che è stata controllata e, ove del caso, rivista la posizione assicurativa della Sig.ra Manghisi Teresa a mezzo del sistema NUOVA PASSWEB;
- 6 Di provvedere** ad effettuare la trasmissione a mezzo P.E.C. del presente Atto all'I.N.P.S. - gestione ex INPDAP - sezione provinciale di Bari;
- 7 Di dare atto** che la presente determinazione non attiva alcuna movimentazione contabile e che, pertanto, non necessita di "visto di regolarità contabile" che attesti la copertura finanziaria;
- 8 Di notificare** il presente atto alla Sig.ra Manghisi Teresa e di comunicare il medesimo atto al Responsabile del Settore IV, cui la dipendente è in forza, perché ne abbiano piena, opportuna e doverosa conoscenza.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore - Rag. Rosanna Rizzi

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Visto ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 18/10//2016 si attesta che il presente atto non necessita di copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 1571

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to Sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 18 ottobre 2016

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE